

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Provvedimento: Schema di decreto legislativo in attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n.86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi.

Amministrazione competente: Ministro per le politiche giovanili e lo Sport.

Il termine per l'adozione dei decreti legislativi, previsto dalla predetta legge n. 86 del 2019 (entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della medesima), è stato prorogato di ulteriori 3 mesi per effetto dell'art. 1, comma 3, della legge n. 27 del 2020 e, quindi, sino al 30 novembre 2020. Tale termine va letto anche alla luce di quanto previsto dalla medesima legge di delega in merito al procedimento per l'adozione dei predetti decreti: "Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di 90 giorni". Se quindi il presente decreto verrà presentato alle Camere entro il 30 novembre p.v., il termine per la sua adozione è fissato al 28 febbraio 2021.

OGGETTO

Il presente articolato ha per oggetto l'attuazione dell'articolo 7 della Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante "Deleghe al Governo per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi".

CAPO I - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

L'articolo 1 delinea l'oggetto del presente decreto specificando che esso provvede, in conformità dei relativi principi e criteri direttivi, a dettare norme in materia di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi, nonché per l'ammodernamento o la costruzione di impianti sportivi.

L'articolo 2 fornisce le definizioni dell'articolato al fine di circoscrivere l'ambito di applicazione del presente decreto.

L'articolo 3 definisce la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni. È di competenza legislativa esclusiva statale l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, l'ordinamento civile, la giurisdizione e le norme processuali, l'ordine pubblico e la sicurezza, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, le norme generali sull'istruzione, la previdenza sociale, nonché l'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro, ordinamento sportivo, istruzione, professioni, salute, coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Le Regioni a statuto ordinario esercitano le proprie funzioni nelle materie di competenza ai sensi dell'articolo 117, commi terzo, quarto e sesto, della Costituzione. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, in quanto le disposizioni del presente decreto si applicano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3.



CAPO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

L'articolo 4 statuisce che i soggetti interessati a realizzare interventi di costruzione, riqualificazione e ammodernamento degli impianti sportivi possano presentare al Comune interessato, uno studio di fattibilità tecnica ed economica, corredato da un piano economico finanziario che individui tra più soluzioni quella con il miglior rapporto costi benefici per la collettività. Nel merito, l'articolo in commento enuclea in primo luogo le caratteristiche salienti del progetto di fattibilità. Invero, al comma 2, al fine di valorizzare in termini sociali, occupazionali ma anche di sostenibilità ambientale ed energetica il territorio su cui insiste ovvero si prospetta la costruzione dell'impianto, è previsto che il progetto di fattibilità possa anche comprendere la costruzione di immobili con destinazioni d'uso differenti da quella sportiva, purché siano compresi nell'ambito del territorio urbanizzato comunale e siano comunque complementari o funzionali al finanziamento o alla fruibilità dell'impianto sportivo e con esclusione della realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Per tale via, il progetto può inoltre prevedere l'integrale demolizione dell'impianto, la demolizione parziale e la ricostruzione, anche con volumetria e sagome diverse. Viene ulteriormente previsto che il documento di fattibilità, possa, con riguardo al raggiungimento del complessivo equilibrio economico finanziario dell'iniziativa e quindi per assicurare adeguati livelli di bancabilità, ovvero il coinvolgimento di operatori bancari e finanziari pubblici e privati, contemplare il riconoscimento di un prezzo, la costituzione di garanzie pubbliche, o altre misure di sostegno da parte di amministrazioni o enti pubblici ovvero la cessione del diritto di superficie o di usufrutto dei predetti impianti o degli immobili di proprietà della P.A., nonché il trasferimento della proprietà in capo alla associazione o società sportiva professionistica utilizzatrice in via prevalente. Il penultimo periodo del secondo comma specifica che il diritto di superficie e il diritto di usufrutto non possano esser ceduti, rispettivamente, e per più di novanta e trenta anni. Ancor più segnatamente, il documento di fattibilità può prevedere che la società sportiva utilizzatrice dell'impianto pubblico, a far tempo da cinque ore prima dell'inizio delle gare ufficiali e comunque non oltre le tre ore successive dalla conclusione delle medesime, occupi il suolo pubblico per condurre attività commerciali entro 300 mt dal perimetro dell'area riservata se l'impianto è omologato per una capienza superiore a 16.000 posti ovvero entro 150 mt se l'impianto è omologato per una capienza inferiore. In tal caso, pur restando ferme e impregiudicate la validità e l'efficacia delle autorizzazioni e le concessioni già rilasciate, le medesime restano sospese nella giornata della gara e non oltre il periodo di tempo sopra descritto, con oneri indennizzati a carico della società utilizzatrice salvo diversi accordi con il titolare.

Il documento di fattibilità ed eventuali iniziative concorrenti sono vagliate dal Comune, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza dell'interessato, che, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto, individua quella da dichiarare di pubblico interesse ammettendola alla conferenza di servizi decisoria di cui al comma 7, da svolgersi in forma semplificata, in modalità asincrona. Nel caso in cui la conferenza di servizi preliminare o decisoria non si concluda con la valutazione favorevole del progetto, il soggetto proponente, sulla base delle motivate osservazioni espresse nel verbale conclusivo della conferenza di servizi, potrà ripresentare una proposta modificata.

Nel caso in cui gli enti interessati non provvedano a deliberare, nei termini all'uopo stabiliti, i provvedimenti necessari in sede di conferenza di servizi preliminare ovvero decisoria, il comma 10 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, su istanza del soggetto proponente, assegni al Comune o alla Regione, senza indugio e comunque non oltre 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, un termine massimo di trenta giorni dalla data di comunicazione per adottare i provvedimenti necessari e, ove decorra infruttuosamente anche tale termine, nomini un commissario con il compito di adottare i provvedimenti necessari. Il comma 11 prevede che il progetto approvato è poi fatto oggetto di procedura di evidenza pubblica,



alla quale può parteciparvi anche il soggetto promotore che, nell'ipotesi in cui non risultasse aggiudicatario, potrà esercitare, nel termine di quindici giorni dall'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la migliore offerta presentata. Di converso, sarà l'aggiudicatario a subentrare nell'accordo.

Lo spirito di semplificazione ed incentivazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 trova sua piena realizzazione nel caso in cui pervenga una sola proposta di riqualificazione; in tal caso, il comma 12 prevede che l'associazione o la società sportiva professionistica dovrà redigere solamente un documento di fattibilità che tenga conto delle norme di attuazione del codice dei contratti pubblici e, salvo i casi tassativamente previsti dall'Unione Europea, per le sole opere di urbanizzazione potrà procedere liberamente all'affidamento dei lavori. Viene peraltro accordata alle associazioni e alle società sportive professionistiche la possibilità di negoziare liberamente con il comune il prezzo e le condizioni contrattuali di vendita e di utilizzo di aree urbanisticamente destinate alla costruzione di impianti sportivi anche in mancanza di previa presentazione del progetto o dello studio di fattibilità. Qualora i lavori non possano essere avviati entro 120 giorni dalla conclusione del contratto per cause non imputabili alle associazioni o società sportive, le stesse maturano il diritto di riconsegnare l'area in cambio della restituzione del corrispettivo versato e del risarcimento delle spese documentate.

L'articolo 5 riconosce l'affidamento gratuito della gestione degli impianti sportivi in favore delle associazioni e delle società sportive senza fini di lucro che presentino un progetto preliminare di riqualificazione e ammodernamento accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria. Ove venga riconosciuto l'interesse pubblico dell'intervento, l'ente provvede ad affidare gli impianti ai predetti soggetti per una durata non inferiore a cinque anni.

L'articolo 6 prevede che, in un'ottica di semplificazione e efficientamento della spesa, anche le associazioni sportive e le società sportive che hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico possono aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la fornitura di energia elettrica, di gas o di altro combustibile al fine di garantire la gestione dello stesso impianto.

CAPO III - NORME TECNICHE DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

L'articolo 7 stabilisce che, nel termine di 150 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sia adottato il regolamento unico sulle norme di sicurezza degli impianti sportivi.

Il comma 2 delimita l'ambito di applicazione del regolamento unico che:

- disciplina le norme di procedura per la costruzione o modificazione di impianti sportivi;
- organizza le disposizioni in funzioni della tipologia dell'impianto, del tipo di disciplina, e del numero di spettatori presenti;
- dedica una apposita sezione agli impianti di calcio ai vari livelli di attività;
- dedica specifiche previsioni relative alle manifestazioni occasionali che si svolgono negli impianti sportivi nonché criteri relativi alle manifestazioni sportive organizzate in "luoghi o spazi non sportivi" temporaneamente allestiti per lo svolgimento delle manifestazioni.

CAPO IV - NORME TECNICHE DI FUNZIONALITÀ SPORTIVA



L'articolo 8 conferma la Commissione unica per l'impiantistica sportiva, operante presso il CONI, quale organo competente ad emanare il parere sull'idoneità ai fini sportivi di tutti gli impianti sportivi, ivi inclusi quelli scolastici. Altresì, prevede che i compiti e la composizione della predetta commissione debbano essere riorganizzati secondo decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

L'articolo 9 stabilisce che dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 10 riporta le abrogazioni sancite dall'entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo 11 contiene le disposizioni relative all'entrata in vigore del decreto.

